

REGOLAMENTO DEL COMITATO DEI FAMILIARI DELLA PICCOLA OPERA DI LEVICO TERME

Articolo 1 Composizione e Modalità organizzative del Comitato

Il Comitato dei Familiari della Piccola Opera è composto da cinque rappresentanti eletti secondo un regolamento che sarà cura del Comitato medesimo proporre per l'approvazione all'assemblea dei familiari e/o tutori, appositamente convocata almeno tre mesi prima la data di elezione dei nuovi membri.

In seno al Comitato viene nominato a maggioranza assoluta dei componenti un Coordinatore.

Al Coordinatore spetta il compito di :

- Raccogliere e/o riassumere le istanze dei familiari;
- Porle all'esame e valutazione del Comitato;
- Sottoporle all'attenzione del Presidente dell'ente;

Modalità organizzative e operative del Comitato saranno definite dallo Stesso ed eventualmente comunicate all'ufficio di presidenza tramite il direttore dell'ente se comportanti l'uso di mezzi o beni dell'ente. Disponibilità e condizioni d'uso saranno definiti dal consiglio di amministrazione nella prima seduta utile alla presentazione di una formale richiesta scritta a firma del Coordinatore del Comitato.

Il Comitato può richiedere con congruo anticipo rispetto alla data della riunione la presenza del presidente e/o del direttore su tematiche specifiche preventivamente comunicate.

Articolo 2 Materie di interesse del Comitato

Materie di interesse del Comitato sono tutte quelle che attengono ai servizi offerti dalla Piccola Opera in forma diretta o indiretta, tramite altri soggetti, esplicitamente indicati nella carta dei servizi o comunque di effettiva realizzazione, che hanno incidenza sulla qualità di vita degli ospiti o sul rapporto dei familiari con l'istituzione.

Su di esse il Comitato può:

- essere preventivamente consultato dal presidente;
- esprimere in forma riservata giudizi di merito;
- chiedere spiegazioni in ordine agli oneri di spesa e alle motivazioni o vincoli che hanno indirizzato gli organi istituzionali nella scelta di uno specifico progetto;
- chiedere la consultazione delle famiglie;
- proporre soluzioni alternative o innovative;
- chiedere al presidente l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti specifici riguardanti le materie di interesse ;

Articolo 3 Rapporti con gli Organi istituzionali

I rapporti del Comitato con il Consiglio di Amministrazione si realizzano esclusivamente tramite la figura del presidente o, in sua assenza, nei termini indicati nella legge di ordinamento delle Ipab, dal vicepresidente. Ciò significa che il Coordinatore, o persona eventualmente di volta in volta designata dal Comitato, potrà indirizzare le istanze di cui al punto precedente del presente regolamento agli organi istituzionali sopra indicati.

E' fatto obbligo a detti organi comunicare entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza l'esito della medesima ed i conseguenti provvedimenti adottati. Il rifiuto dell'esame dell'istanza deve essere adeguatamente motivato e trasmesso per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

Il presidente può convocare il Coordinatore o suo sostituto, scelto tra i membri del Comitato, per trattare l'argomento specifico indicato nell'istanza, sia in sede separata che in sede consiliare.

Qualora il rappresentante del Comitato non ritenga soddisfacente l'esito del colloquio od opportune le modalità di svolgimento dello stesso, può chiedere formalmente la convocazione in sede consiliare. In tale caso è dovere del Presidente inserire l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile di consiglio e stabilire l'ora di convocazione di tale persona.

La presenza in aula del rappresentante del Comitato è ammessa sino a conclusione della trattazione dell'argomento, ma non all'atto della discussione finale e della conseguente espressione di voto da parte dei singoli membri del consiglio di amministrazione.

Sarà cura di detto rappresentante informare il Comitato sulle determinazioni assunte dal Consiglio o dal Presidente in ordine alle tematiche poste.

Il presidente può liberamente convocare il Coordinatore del Comitato, qualora lo ritenga opportuno, secondo le modalità proprie di convocazione stabilite per il consiglio di amministrazione nello specifico regolamento. In tale circostanza, il coordinatore o suo sostituto ha diritto di essere preventivamente documentato sull'argomento per il quale è convocato, almeno cinque giorni prima la data di convocazione.

Articolo 4 Durata in carica e Rinnovo del Comitato

Il Comitato deve essere rinnovato allo scadere del mandato del consiglio di amministrazione o nella circostanza in cui almeno tre membri si dimettano dalla carica. Il presidente uscente comunica la data di scadenza del consiglio al Coordinatore almeno quattro mesi prima per consentire la convocazione dell'assemblea dei familiari e l'eventuale modifica del regolamento per l'elezione dei membri del Comitato, da effettuarsi a Consiglio di Amministrazione già insediato.

Nella seconda fattispecie, prevista al 1° comma del presente articolo, l'elezione dell'intero Comitato si svolgerà, secondo regolamento, entro due mesi dal verificarsi di tale circostanza; i rappresentanti non dimissionari potranno comunque essere sentiti dal presidente a titolo informativo.

Levico, 7 luglio 2006

I membri eletti

Sig.ra Lorenza Pretti

Sig.ra Maria Endrizzi

Sig. Dario Ghielmetti

Sig. Guido Mora

Sig. Alberto Zenatti